



Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Notifica ex art. 139, co. 3, c.p.c. e omessa spedizione della raccomandata

Va confermato che nella notificazione eseguita ex art. 139, 3° comma, c.p.c., l'omessa spedizione della raccomandata prescritta dal successivo 4° comma della medesima disposizione non costituisce una mera irregolarità, ma un vizio dell'attività dell'ufficiale giudiziario che determina la nullità della notificazione nei riguardi del destinatario.

NDR: in tal senso Cass. 17915/08 e 19730/2016.

Tribunale di Roma, sentenza del 18.11.2020, n. 16205

...omissis...

Con atto di citazione ex art. 615 c.p.c. il *omissis* proponeva opposizione avverso una cartella esattoriale relativa a verbale di accertamento di violazione del c.d.s. e recante l'importo di € 283,41; allegava l'omessa o tardiva notifica del verbale di accertamento

e l'illegittimità delle maggiorazioni applicate; precisava di aver effettuato l'opposizione ex art. 615 c.p.c. entro i 30 gg. dalla notifica della cartella.

Con sentenza n. 21693/17 in data 18 luglio 2017, depositata in data 25 luglio 2017, il giudice di Pace di Roma rigettava l'opposizione e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite.

Il provvedimento veniva appellato in questa sede, eccependo l'appellante quale unico motivo di gravame l'erroneità della decisione, laddove il giudice di pace riteneva inammissibile l'azione ex art. 615 c.p.c.; impugnava inoltre la sentenza in punto spese e richiamava i motivi di opposizione proposti nel primo grado di giudizio.

Roma Capitale si costituiva in giudizio contestando le motivazioni addotte dall'appellante a sostegno del gravame, di cui chiedeva il rigetto.

Agenzia delle Entrate rimaneva contumace.

Istruita documentalmente la causa, la stessa veniva trattenuta in decisione all'udienza svolta a trattazione scritta del 29 maggio 2020 sulle conclusioni formulate dalle parti, previa acquisizione del fascicolo di primo grado.

L'appello è fondato e deve essere accolto nei termini di seguito indicati.

Risulta dalla lettura della sentenza impugnata che il giudice di prime cure ha ritenuto inammissibile l'azione proposta ex art. 615 c.p.c..

La decisione non può essere condivisa.

E' necessario premettere, quanto alle azioni esperibili avverso una cartella esattoriale, i condivisi, noti principi affermati dalla Suprema Corte a S.U., intervenuta a sanare contrastanti indirizzi giurisprudenziali sul punto. In particolare, la Corte ha ritenuto che "L'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella."(Cass. S.U., Sentenza n. 22080 del 22/09/2017). Peraltro, la Suprema Corte con la sentenza in parola ha anche precisato che "Restano ovviamente esperibili anche dal destinatario della cartella di pagamento basata su verbali di accertamento di violazione del codice della strada o soggetto passivo della riscossione coattiva i rimedi oppositivi ordinari degli artt. 615 e 617 cod. proc. civ. Co.ì, col primo, come detto, potranno essere dedotti tutti i fatti estintivi sopravvenuti alla definitività del verbale di accertamento, tra cui evidentemente la prescrizione ai sensi dell'art. 209 C.d.S. e della L. n. 689 del 1981, art. 28 richiamato (quando la cartella di pagamento sia stata notificata oltre i cinque anni dalla violazione). In tale eventualità, la deduzione dell'omessa od invalida notificazione del verbale di accertamento non è fatta come motivo di opposizione a sè stante (riferito cioè al fatto estintivo contemplato dall'art. 201, comma 5, che va fatto valere nel termine di trenta giorni secondo quanto sopra), ma riguarda l'idoneità dell'atto notificato ad interrompere la prescrizione. Evidente è allora la deducibilità della mancanza di questo (e di altri) atti interruttivi, senza limiti di tempo, in applicazione appunto dell'art. 615 cod. proc. civ.".

Dalla ricostruzione di cui sopra consegue che avendo l'odierno appellante prescelto l'azione di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., il lamentato vizio di notifica dovrebbe essere riguardato ai soli fini della idoneità dell'atto ad interrompere la prescrizione del credito sanzionatorio vantato dall'amministrazione; tuttavia, poiché l'originario opponente espressamente ribadiva la tempestiva proposizione dell'opposizione entro trenta giorni dalla notifica della cartella esattoriale al fine di svolgere tutte le contestazioni in ordine alla mancata notifica dei verbali di accertamento presupposti, è necessario che il giudice proceda alla opportuna qualificazione dell'azione anche ai sensi dell'art. 7 d. lgs. n. 150/2011, previa verifica del rispetto dei termini decadenziali ivi previsti.

Nel caso di specie, risulta dalla documentazione in atti (cfr. fasc. parte opponente primo grado di giudizio) che la cartella esattoriale veniva notificata in data 7 aprile 2015 e che l'opposizione veniva proposta con atto di citazione notificato in data 30 aprile 2015; ne deriva la tempestività dell'azione, anche con riferimento ai termini perentori di cui all'art. 7 d. lgs. n. 150/2011 e l'espresso richiamo ad essi dell'opponente consentono, con riferimento alla doglianza relativa alla omessa notifica dei verbali di accertamento ed in conformità ai principi specificati dalla Suprema Corte con la richiamata pronuncia, di ritenere tempestiva l'azione esercitata.

Venendo dunque al merito, si rileva dall'esame della documentazione prodotta in atti dal Comune di Roma nel giudizio di primo grado e, in particolare, dalla lettura della relata di notifica del verbale di accertamento sotteso alla cartella, che la notifica è avvenuta in data 9 settembre 2010 "consegnandone copia, in assenza del destinatario e in assenza dei citati soggetti (familiare convivente, convivente, addetto alla casa addetto, all'ufficio) al portiere sig. ...".

Tuttavia, non risulta dalla relata di notifica che la consegna al portiere sia stata seguita dalla spedizione della raccomandata diretta al destinatario contenente la notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto: l'ormai consolidata e nota giurisprudenza della Cassazione ritiene infatti, condivisibilmente, che nella notificazione eseguita ex art. 139, 3°.

comma, c.p.c., l'omessa spedizione della raccomandata prescritta dal successivo 4° comma della medesima disposizione non costituisce una mera irregolarità, ma un vizio dell'attività dell'ufficiale giudiziario che determina la nullità della notificazione nei riguardi del destinatario (Cfr. Cass. 17915/08; Cass. n. 19730/2016).

All'accertamento della nullità della notifica dei verbali di accertamento presupposti consegue l'annullamento della relativa cartella di pagamento impugnata.

L'appello deve pertanto essere accolto.

Spese di lite di entrambi i gradi secondo soccombenza.

PQM

II Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da *omissis* avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 21693/17 in data 18 luglio 2017, depositata in data 25 luglio 2017, in accoglimento dell'appello così decide: annulla la cartella esattoriale *omissis*; condanna Roma Capitale in solido con Agenzia delle Entrate - Riscossione al pagamento in favore dell'appellante delle spese del primo grado di giudizio, che liquida in € 43,00 di spese ed € 265,00 per compensi, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avv. *omissis* dichiaratosi antistatario; condanna Roma Capitale in solido con Agenzia delle Entrate - Riscossione al pagamento in favore dell'appellante delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 91,00 di spese ed € 410,00 per compensi, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avv. *omissis* dichiaratosi antistatario.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilenia Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

